

omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

10. Nei casi previsti dal comma 9, lettera a), il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti.

11. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggior importo versato, pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi del presente comma e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 3 a 10 del presente articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalità operative fissate da ciascun ente previdenziale.

12. L'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

« ART. 37 — (Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria) — 1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbli-

gatorie per un importo mensile non inferiore al maggior importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.

2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato ai sensi dell'articolo 37 del codice di procedura penale, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo e/o giudiziario di primo grado.

3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.

4. Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare comunicazione all'autorità giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario ».

#### EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 70 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 70.

*(Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare, il rafforzamento dell'ispettorato del lavoro e altre disposizioni di riorganizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale).*

*Sopprimerlo.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**70. 1.** (ex 65. 3) Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi.

*Sopprimerlo.*

**70. 79.** (ex 65. 36) Malavenda.

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

- \* **70. 2.** (ex 65. 69 e 65. 68) Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Marras.

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

- \* **70. 3.** (ex 65. 13) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Sopprimere il comma 1.*

- \*\* **70. 4.** (ex 65. 10) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Sopprimere il comma 1.*

- \*\* **70. 80.** (ex 65. 35) Malavenda.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 70. 110  
DEL GOVERNO

*Al comma 1-bis, sostituire:* cento per cento *con:* ottanta per cento ; ottanta per cento *con:* sessanta per cento ; sessanta per cento *con:* quaranta per cento;

- 0. 70. 110. 1.** Acierno.

*Il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

1. Alle imprese che recepiscono, entro un anno dalla decisione assunta dalla Commissione europea sul regime di aiuto di Stato n. 236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e alle condizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso, per la durata del programma di riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, uno sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 1-bis per i lavoratori individuati secondo le modalità di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 della citata legge

n. 608 del 1996, come introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mai denunciati agli Enti previdenziali.

*1-bis.* Lo sgravio contributivo di cui al comma 1, determinato sulle retribuzioni corrisposte è fissato nella misura del cento per cento per il primo anno, dell'ottanta per cento per il secondo anno, del sessanta per cento per il terzo anno, del quaranta per cento per il quarto anno e del venti per cento per il quinto anno.

*1-ter.* Per i lavoratori già denunciati agli Enti previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento di cui al comma 1 per periodi e retribuzioni non denunciate, è concesso uno sgravio contributivo pari alla metà delle misure di cui al comma 1-bis.

*1-quater.* Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter trovano applicazione anche nei confronti delle imprese che hanno in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, il programma di riallineamento ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 608 del 1996, secondo le seguenti modalità:

*a)* per il periodo successivo secondo le annualità e con le entità dello sgravio previsti dai commi 1, 1-bis e 1-ter;

*b)* per il periodo del contratto di riallineamento antecedente, lo sgravio si applica sotto forma di conguaglio sulle spettanze contributive già versate per i lavoratori interessati al contratto stesso nelle misure di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter. L'importo del conguaglio così determinato, usufruibile entro il termine del periodo di riallineamento e comunque entro il periodo di fruizione dello sgravio di cui alla lettera *a)*, è utilizzato secondo le modalità fissate dagli Enti previdenziali, a valere anche sulle regolarizzazioni in corso di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 della citata legge n. 608 del 1996, come introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

*1-quinquies.* Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 1-quinquies, valutati nel

limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1-*sexies*. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 è abrogato.

**70. 110.** Governo.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 2.*

\* **70. 5.** (ex 65. 12) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **70. 6.** (ex 65. 62) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ossa, Paolone, Proietti.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **70. 81.** (ex 65. 34) Malavenda.

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

**70. 7.** (ex 65. 66) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: la parola, fino a: due e.*

**70. 8.** (ex 65. 67) Pace, Antonio Pepe, Fino.

*Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: 1.000, con la seguente: 800.*

**70. 9.** (ex 65. 65) Pace, Antonio Pepe, Fino.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

**70. 10.** (ex 65. 64) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **70. 11.** (ex 65. 4) Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **70. 12.** (ex 65. 33) Malavenda.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: 5,5 punti sino a: 40 per cento, con le seguenti: 20 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 100 per cento.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma 3:*

*alla lettera b), primo periodo, sostituire le parole: 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento con le seguenti: 80 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 120 per cento;*

*alla medesima lettera b), secondo periodo:*

*sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: un mese;*

*sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 120 per cento.*

*Al comma 4, sostituire le parole: 5,5 punti con le seguenti: 30 punti.*

*Sopprimere i commi 5 e 6.*

**70. 14.** (ex 65. 21) Malavenda.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento con le*

*seguenti*: 20 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 100 per cento,

*Conseguentemente*:

*al medesimo comma 3*:

*alla lettera b), primo periodo, sostituire le parole*: 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento *con le seguenti*: 80 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 120 per cento;

*alla medesima lettera b), secondo periodo*:

*sostituire le parole*: dodici mesi *con le seguenti*: un mese;

*sostituire le parole*: 40 per cento *con le seguenti*: 120 per cento.

*al comma 4, sostituire le parole*: 5,5 punti *con le seguenti*: 30 punti.

**70. 15.** (ex 65. 22) Malavenda.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole*: 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento *con le seguenti*: 2 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 20 per cento.

**70. 13.** (ex 65. 63) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ossa, Paolone, Proietti.

*Al comma 3, lettera b), primo periodo, dopo le parole*: o non conformi al vero, *aggiungere le seguenti*: cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate.

\* **70. 16.** (ex 65. 59 e 65. 60) Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras, Polizzi, Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Messa, Ozza, Paolone.

**(Approvato)**

*Al comma 3, lettera b), primo periodo, dopo le parole*: o non conformi al vero, *aggiungere le seguenti*: cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate.

\* **70. 17.** (ex 65. 79) Possa, Alessandro Rubino, Conte.

**(Approvato)**

*Al comma 3, lettera b), primo periodo, dopo le parole*: o non conformi al vero, *aggiungere le seguenti*: cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate.

\* **70. 18.** (ex 65. 71) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Del Giudice, Ricci.

**(Approvato)**

*Al comma 3, lettera b), primo periodo, sostituire le parole*: al 60 per cento, *con le seguenti*: al 40 per cento.

*Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole*: al 40 per cento, *con le seguenti*: al 20 per cento.

**70. 19.** (ex 65. 61) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ossa, Paolone, Proietti.

*Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da*: degli interessi, *fino alla fine della lettera, con le seguenti*: del tasso di riferimento.

**70. 20.** (ex 65. 58) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

*3-bis. Le sanzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 3 del presente articolo sono*

raddoppiate qualora i soggetti interessati non abbiano provveduto al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali a favore di lavoratori extracomunitari.

**70. 21.** (ex 65. 15) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

*Sopprimere il comma 4.*

\* **70. 22.** (ex 65. 5) Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi.

*Sopprimere il comma 4.*

\* **70. 23.** (ex 65. 32) Malavenda.

*Al comma 4, sostituire le parole:* di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento *con le seguenti:* di 2 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 20 per cento.

**70. 24.** (ex 65. 57) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Sopprimere il comma 5.*

\* **70. 25.** (ex 65. 16) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 5.*

\* **70. 26.** (ex 65. 31) Malavenda.

*Sopprimere il comma 5.*

\* **70. 27.** (ex 65. 56) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Sopprimere il comma 6.*

**70. 28.** (ex 65. 30) Malavenda.

*Sopprimere il comma 7.*

**70. 30.** (ex 65. 29) Malavenda.

*Sopprimere il comma 8.*

**70. 31.** (ex 65. 28) Malavenda.

*Sopprimere il comma 9.*

\* **70. 32.** (ex 65. 6) Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi.

*Sopprimere il comma 9.*

\* **70. 33.** (ex 65. 27) Malavenda.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da:* i consigli di amministrazione *fino a:* fissano criteri *con le seguenti:* il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissa.

**70. 34.** (ex 65. 55) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 9, primo periodo, lettera a), sostituire le parole da:* entro il termine *fino a:* codice penale *con le seguenti:* in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.**

**70. 37.** Bonato, Giordano, De Cesaris.

*Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole:* medesimi consigli di amministrazione, *con le seguenti:* ministeri competenti.

**70. 35.** (ex 65. 54) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Sopprimere il comma 10.*

\* **70. 39.** (ex 65. 7) Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi.

*Sopprimere il comma 10.*

\* **70. 40.** (ex 65. 26) Malavenda.

*Al comma 10, sostituire le parole da:* previa autorizzazione del Ministero del lavoro *fino alla fine del comma con le seguenti:* su decisione dell'Ente previdenziale competente e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti.

*Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma:*

10-bis. L'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981 n. 537 è sostituito dal seguente: « 13. L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di tre punti ».

**70. 46.** (ex 65. 70) Guerzoni, Strambi, Cordoni, Gardiol, Lombardi, Ricci, Loddo.

*Al comma 10, sostituire le parole:* previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *con le seguenti:* su decisione dell'ente previdenziale competente.

\* **70. 41.** (ex 65. 50 e 65. 53) Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras, Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Polizzi.

*Al comma 10, sostituire le parole:* previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *con le seguenti:* su decisione dell'ente previdenziale competente.

\* **70. 42.** (ex 65. 14) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 10, sostituire le parole:* previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *con le seguenti:* su decisione dell'ente previdenziale competente.

\* **70. 43.** (ex 65. 73) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Del Giudice, Ricci.

*Al comma 10, sostituire le parole:* previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *con le seguenti:* su decisione dell'ente previdenziale competente.

\* **70. 44.** (ex 65. 77) Possa, Alessandro Rubino, Conte.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis L'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981 n. 537 è sostituito dal seguente: « 13. L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti. »

\*\* **70. 47.** (ex 65. 51 e 65. 52) Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras, Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. L'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981 n. 537 è sostituito dal seguente: « 13. L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti. »

**\*\* 70. 49.** (ex 65. 9) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. L'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981 n. 537: « 13. L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti. »

**\*\* 70. 59.** (ex 65. 74) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Del Giudice, Ricci.

*Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

10-bis. L'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981 n. 537, è sostituito dal seguente: « 13. L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti. »

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.**

**70. 48.** (ex 65. 78) Possa, Alessandro Rubino, Conte.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10 del presente articolo si applicano anche ai contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive, fermo restando quanto previsto al successivo comma 11.

**\* 70. 45.** (ex 65. 76) Possa, Alessandro Rubino, Conte.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10 del presente articolo si applicano anche ai contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive, fermo restando quanto previsto al successivo comma 11.

**\* 70. 50.** (ex 65. 48 e 65. 49) Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras, Vitali, Marras, Contento, Antonio Pepe, Bono, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Sopprimere il comma 11.*

**70. 51.** (ex 65. 25) Malavenda.

*Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2000, con le seguenti: 31 dicembre 2000.*

**\* 70. 52.** (ex 65. 46 e 65. 47) Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras, Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2000, con le seguenti: 31 dicembre 2000.*

\* **70. 53.** (ex 65. 80) Possa, Alessandro Rubino, Conte.

*Sopprimere il comma 12.*

**70. 55.** (ex 65. 8) Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi.

*Al comma 12, capoverso articolo 37, comma 3, sostituire le parole: estingue il reato con le seguenti: non estingue il reato, che viene comunque punito con una sanzione pecuniaria pari al venticinque per cento dei versamenti contributivi e previdenziali effettivamente dovuti.*

**70. 56.** (ex 65. 45) Landi di Chiavenna.

*Al comma 12, capoverso articolo 37, comma 3, dopo la parola: dilazione, aggiungere la seguente: non.*

**70. 57.** (ex 65. 24) Malavenda.

*Al comma 12, capoverso articolo 37, sopprimere il comma 4.*

**70. 58.** (ex 65. 23) Malavenda.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13. Le sanzioni di cui ai commi precedenti non possono essere applicate per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole al contribuente, salva l'ipotesi in cui il provvedimento sia diventato definitivo. Nel caso in cui il contribuente abbia già provveduto al pagamento della sanzione, egli ha diritto alla restituzione della somma, se ha pagato la sanzione sulla base di un provvedimento

non ancora divenuto definitivo; se il contribuente ha pagato, in tutto o in parte, la sanzione in base ad un provvedimento definitivo, l'eventuale debito residuo si estingue, ma non è ammessa la ripetizione di quanto già versato.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 11, 12, 3 e 6.**

**70. 60.** (ex 65. 11) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, non possono essere applicate per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole al contribuente, salva l'ipotesi in cui il provvedimento sia diventato definitivo. Nel caso in cui il contribuente abbia già provveduto al pagamento della sanzione, egli ha diritto alla restituzione della somma, se ha pagato la sanzione sulla base di un provvedimento non ancora divenuto definitivo; se il contribuente ha pagato, in tutto o in parte, la sanzione in base ad un provvedimento definitivo, l'eventuale debito residuo si estingue, ma non è ammessa la ripetizione di quanto già versato.

**70. 63.** (ex 65. 39 e 65. 40) Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras, Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Messa, Ozza, Pao-lone, Proietti, Polizzi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13. Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un Ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Di conseguenza, l'Ente che ha ricevuto il pagamento dovrà prov-

vedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravii d'interessi, all'Ente titolare della contribuzione.

**70. 61.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (ex 65. 41, 65. 38 e 65. 42) Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras, Polizzi, Pampo, Lo Presti, Alemanno, Colucci, Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13. Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un Ente previdenziale pubblico diverso dal titolare della contribuzione, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Di conseguenza l'Ente che ha ricevuto il pagamento provveda al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'Ente titolare della contribuzione.

**70. 62.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (ex 65. 72) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Del Giudice, Ricci.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13. La sanzione per inadempienza recidiva prevista dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Rimborso all'INAIL degli oneri per prestazioni relative ad infortuni avvenuti o malattie professionali manifestatesi durante il periodo in cui il datore di lavoro incorra nel medesimo tipo di inadempienza già commessa in precedenza) è soppressa.

**70. 64.** (ex 65. 43 e 65. 44) Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras, Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13. La sanzione per inadempienza recidiva prevista dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica, 30 giugno 1965, n. 1124 (rimborso all'INAIL degli oneri per prestazioni relative ad infortuni avvenuti o malattie professionali manifestatesi durante il periodo in cui il datore di lavoro incorra nel medesimo tipo di inadempienza già commessa in precedenza) è soppressa.

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.**

**70. 65.** (ex 65. 81) Possa, Alessandro Rubino, Conte.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificate dall'articolo 9-ter, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

**70. 66.** (ex 65. 82) De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

*Aggiungere, infine, il seguente comma:*

13. La convenzione di arruolamento che disciplina i rapporti di lavoro tra l'armatore di impresa di pesca ed i singoli membri di equipaggio può essere prevista anche per stipulare rapporti di lavoro con il contratto speciale di apprendistato ovvero con contratto di formazione e lavoro. La normativa specifica relativa alle modalità della formazione da impartire al fuori del lavoro sarà disciplinata dalla parti sociali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro nell'ambito dei progetti «quadro» stabiliti a livello nazionale dal contratto collettivo nazionale di lavoro ed al quali dare conformità come previsto dalle norme in vigore per ambedue le tipicità dei rapporti di lavoro, recepita in un decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione.

**70. 78.** (ex 65. 20). Giacalone.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
70. 028 del Governo

*Al comma 1 sopprimere le lettere: 1 e 2.*

**0. 70. 028. 1.** Acierno.

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

« ART. 70-bis.

*(Disposizioni in materia di lavoro  
temporaneo)*

1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 2:

1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o di altro Stato membro dell'Unione europea »;

2) alla lettera c), dopo le parole: « dipendenza nel territorio nazionale » sono aggiunte le seguenti: « o di altro Stato membro dell'Unione europea »;

b) all'articolo 9, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

3-bis. Nel caso in cui i contratti collettivi prevedano la fornitura a persone fisiche o a nuclei familiari di lavoratori temporanei domestici, i contributi previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 e successive modificazioni ed integrazioni; l'INPS determina le modalità ed i termini di versamento.

3-bis. Le imprese fornitrici autorizzate ai sensi dell'articolo 2 non sono tenute, a partire dal 1° gennaio 2002, al versamento dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ».

**70. 028.** Governo.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. *(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)*. - 1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « fino a tutto il 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a tutto il 1999 »;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: 1 ottobre 1999 sono sostituite dalle seguenti: 1 maggio 2001;

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: « la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 »;

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ».

*Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella A, voce: Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 80.000;

2002: — 60.000;

2003: — 40.000;

**70. 01.** *(ex 65. 0. 16)* De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. *(Proroga CIGS ed indennità di mobilità)* - 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali il termine di cui all'articolo 62, comma 1, lettera g) della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è prorogato al 31 marzo 2001. Il relativo onere pari a

15 miliardi di lire è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

\* **70. 02.** (ex 65. 0. 15) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Scaltritti.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. (Proroga CIGS ed indennità di mobilità) - 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali il termine di cui all'articolo 62, comma 1, lettera g) della legge 23 dicembre 1999, n.488 è prorogato al 31 marzo 2001. Il relativo onere pari a 15 miliardi di lire è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

\* **70. 08.** (ex 65. 0. 3) Manzini.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. (Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale) - 1. Nei confronti di coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 si fa luogo all'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale anche nel caso in cui la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio sia stata effettuata in data successiva alla presentazione della domanda dell'indennizzo e comunque prima della concessione dell'indennizzo stesso ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**70. 03.** (ex 65. 0. 14) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Scaltritti.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. (Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale) - 1. Nei confronti di coloro che siano in possesso

dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 si fa luogo all'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale anche nel caso in cui la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio sia stata effettuata in data successiva alla presentazione della domanda dell'indennizzo e comunque prima della concessione dell'indennizzo stesso.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.**

**70. 05.** (ex 65. 0. 10) Mazzocchi, Pezzoli, Bono.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
70. 029 del Governo

*Al comma 5, sopprimere la lettera a).*

**0. 70. 029. 1.** Bono.

*Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:*

« ART. 70-bis.

*(Interventi in materia di formazione professionale)*

1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere costituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 5, « Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua », di seguito denominati Fondi; gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere

la costituzione di fondi anche per settori diversi. Il fondo relativo ai dirigenti può essere costituito con accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative. I Fondi finanziano piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali. Ai Fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, terzo e quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun Fondo.

2. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi effettuano il versamento del contributo integrativo di cui al comma 1 all'INPS, che provvede bimestralmente a trasferirlo al Fondo indicato dal datore di lavoro.

3. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni.

4. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ciascun Fondo è costituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:

a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

6. I Fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente e sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica della congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste al comma 1, dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei Fondi stessi e della professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sulla gestione dei Fondi.

7. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una ulteriore sanzione amministrativa di importo pari a quello del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati ai Fondi.

8. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dell'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono assegnati per il 75 per cento, al Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per finanziare in via prioritaria i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali, e per il restante 25 per cento ai Fondi di cui al comma 5, ripartito secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in base alla consistenza numerica degli aderenti ai settori interessati dai singoli Fondi e dagli aderenti a ciascuno di essi. Per le medesime annualità, l'INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma.

9. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e all'articolo 3 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, le parole: « di concerto con il Ministro del tesoro » sono soppresse.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'Accordo sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 18 febbraio 2000 e sue eventuali modifiche.

11. A decorrere dell'anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai Fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dall'addizionale contributiva di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

12. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l'anno 2001 ».

**70. 029.** Governo.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

*ART. 70-bis. (Interventi in materia di formazione professionale) - 1.* Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere costituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 5, « Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua », di seguito denominati Fondi; gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere la costituzione di fondi anche per settori diversi. Il fondo relativo ai dirigenti può essere costituito con accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative. I Fondi finanziano piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali. Ai Fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, terzo e quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun Fondo.

2. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi effettuano il versamento del contributo integrativo di cui al comma 1 all'INPS, che provvede bimestralmente a trasferirlo al Fondo indicato dal datore di lavoro.

3. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni.

4. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di

*(Approvato)*

cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

5. Ciascun Fondo è costituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:

a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

6. I Fondi possono concordare modalità organizzative ed operative congiunte, al fine di una migliore efficacia della loro attività, ed individuare, altresì, indirizzi e linee d'azione comuni per il conseguimento delle finalità ad essi demandate ai sensi del comma 1, avvalendosi, a tal fine, anche dell'attività dell'Osservatorio di cui al comma 9. I Fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente.

7. I Fondi sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica della congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste al comma 1, dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei Fondi stessi e della professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sulla gestione dei Fondi.

8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una ulteriore sanzione amministrativa di importo pari a quello del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati ai Fondi.

9. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito l'« Osservatorio della formazione continua », con il compito di elaborare proposte di indirizzo, di monitorare l'attività svolta dai Fondi per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e di coordinare le iniziative di formazione continua. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono dettate modalità costitutive e di funzionamento del predetto Osservatorio, prevedendo la partecipazione di rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, delle regioni, su designazione della Conferenza Stato-regioni, delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

10. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dal comma 2, dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono assegnati per il 75 per cento, al Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per finanziare in via prioritaria i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali, e per il restante 25 per cento ai fondi di cui al comma 5, ripartito secondo criteri determinati con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in base alla consistenza numerica degli aderenti ai settori interessati dai singoli fondi e dagli aderenti a ciascuno di essi. Per le medesime annualità, l'INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9, comma

5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma.

11. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e all'articolo 3 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1988, n. 492, le parole: « di concerto con il Ministro del tesoro » sono soppresse.

12. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 115 miliardi per l'anno 2000, per lire 100 miliardi, a valere sul finanziamento di cui all'articolo 17 della legge n. 196 del 1997 e, per lire 15 miliardi, a valere sulla quota del Fondo per l'occupazione rifinanziata da ultimo dall'articolo 3, comma 8, dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, resa disponibile per l'anno 2000 dall'articolo 2, comma 2, della presente legge; le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'accordo sancito nella Conferenza Stato-regioni del 18 febbraio 2000 e sue eventuali modifiche.

**70. 04.** (ex 65. 012) Lombardi, Innocenti, Cordoni, Strambi, Gardiol, Ricci, Loddo.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. - 1. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di assunzione, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione del nominativo del lavoratore, della data di assunzione, della tipologia contrattuale, della qualifica pro-

fessionale e del trattamento economico e normativo al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro.

2. La comunicazione di cui al comma precedente è valida anche ai fini della denuncia istantanea di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

3. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a darne comunicazione ai servizi per l'impiego. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, tale comunicazione è dovuta solo in caso di variazione della data di cessazione inizialmente comunicata.

4. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale viene definito un modello unificato per le comunicazioni obbligatorie, comprese quelle riguardanti i rapporti di lavoro a tempo parziale, con particolare riferimento a quelle relative ai servizi per l'impiego, alle direzioni provinciali del lavoro, all'INPS e all'INAIL.

**70. 06.** (ex 65. 0. 9) Pezzoli, Bono.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. (Potenziamento dell'attività ispettiva) - 1. Al fine di potenziare l'attività ispettiva nelle materie di competenza del Ministero del Lavoro, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è autorizzato ad assumere 1000 unità di personale nei ruoli del personale ispettivo, di cui 600 nel 2001 e 400 nel 2002.

2. Alla copertura finanziaria si provvede attraverso l'utilizzo di parte degli accantonamenti previsti per il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nella Tabella A allegata alla legge Finanziaria per l'anno 2000, nel limite di Lire 45 miliardi per il 2001 e di Lire 68 miliardi a decorrere dal 2002, per i rimanenti 14 miliardi e 500 milioni si provvede attraverso le risorse finanziarie del Fondo Unico di Amministrazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

3. L'articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 2. Al medesimo fine di cui al comma 1 una quota pari al 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro è destinata per il 50 per cento a corsi di formazione e di aggiornamento del personale da assegnare al predetto servizio e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attività ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Il restante 50 per cento della quota predetta è destinato all'incremento del Fondo Unico di Amministrazione, di cui al Contratto Collettivo integrativo di lavoro relativo al personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per l'incentivazione dell'attività ispettiva di controllo sulle condizioni di lavoro nelle aziende ».

**70. 07.** (ex 64. 0. 1). Cordoni, Lombardi, Strambi, Gardiol, Ricci, Loddo.

*Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:*

**ART. 70-bis.**

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, il Ministro del lavoro e previdenza sociale è autorizzato ad assumere mille ispettori del lavoro.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**70. 030 già 35. 02** (ex 33. 04). Giordano, Cangemi, Boghetta.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

**ART. 70-bis.** (Programma straordinario di recupero dell'evasione contributiva relativa ai lavoratori extracomunitari) - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli extracomunitari presenti in Italia devono presentare alla questura territorialmente competente una dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, inerente al motivo di soggiorno in Italia. Nel caso in cui il permesso sia rilasciato per motivi di lavoro subordinato, deve essere allegata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti da quanto tempo il lavoratore extracomunitario è alle sue dipendenze ed una copia della posizione contributiva. Qualora il soggetto svolga attività di lavoro non subordinato, in allegato alla dichiarazione di responsabilità deve essere fornita, oltre alla copia della posizione contributiva, l'indicazione della partita IVA e dell'iscrizione alle camere di commercio o ad albi professionali.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è, altresì, richiesta copia del certificato di residenza e dello stato di famiglia.

3. Alla consegna della documentazione in oggetto la questura rilascia specifica ricevuta attestante che il soggetto ha ottemperato all'obbligo di cui al presente articolo. Entro i successivi sessanta giorni, la questura, di concerto con i Ministeri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale e con l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), procede alla verifica della veridicità della documentazione presentata, al termine della quale rilascia all'interessato una specifica dichiarazione di avvenuto controllo.

4. La mancata presentazione della dichiarazione e della documentazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro il termine stabilito al comma 1, comporta la sospensione immediata del permesso di soggiorno e l'emissione, entro i successivi trenta giorni, del decreto di espulsione.

5. In caso di falsa dichiarazione o comunicazione anche parziale, il permesso di